

Procedimento contro la discriminazione ex art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Natura - Procedimento cautelare - Norme sul procedimento cautelare uniforme - Applicabilità, in quanto compatibili, in base all'art. 669 quaterdecies cod. proc. civ. - Sussistenza - Conseguenze - Ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso il decreto della corte d'appello in sede di reclamo - Inammissibilità - Convertibilità in regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6172 del 07/03/2008

In tema di azione civile contro la discriminazione, l'art. 44 del T.U. sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) prevede un procedimento cautelare al quale si applicano, in forza dell'art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. ed in quanto compatibili, le norme sul procedimento cautelare uniforme regolato dal Capo III del Titolo I del Libro IV cod. proc. civ. e, in particolare, trova applicazione l'art. 669-octies cod. proc. civ. sul facoltativo inizio della fase di merito. Ne consegue che, non essendo il decreto adottato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso l'ordinanza assunta a seguito di ricorso ex art. 44 citato, qualificabile come provvedimento definitivo con carattere decisorio, è inammissibile contro di esso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., né questo può essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6172 del 07/03/2008